

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen

Band: 10/1924 (1925)

Artikel: Kanton Tessin

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-27999>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

beauftragt. Die Inspektion in den theoretischen Fächern kann den Inspektoren der allgemeinen Fortbildungsschulen übertragen werden.

6. Schlußbestimmung.

§ 64. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Durch dieselbe werden die Verordnungen betreffend die Organisation der obligatorischen Fortbildungsschule vom 15. September 1876 und die Verordnung betreffend die freiwilligen Fortbildungsschulen vom 13. Oktober 1893 aufgehoben.

§ 65. Diese Verordnung wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzesammlung aufgenommen und sämtlichen Schulvorsteherchaften, Inspektoren und Lehrern durch Separatabdruck mitgeteilt.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

I. Decreto esecutivo che modifica il decreto esecutivo 10 dicembre 1921 circa le classificazioni scolastiche. (Del 21 settembre 1923.)

2. Primarschule.

2. Decreto legislativo circa modificazione degli art. 8 e 10 della legge 21 settembre 1922 sul riordinamento della scuola primaria di grado superiore. (Del 6 luglio 1923.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1.—L'art. 8 della legge 21 settembre 1922 circa il riordinamento della scuola primaria di grado superiore è modificato come segue:

„Art. 8. — Per l'anno scolastico 1923—24 gli onorari vengono corrisposti in ragione del 75 % dal Cantone e del 25 % dai Comuni e dai Consorzi di Comuni.

„Se si tratta di scuole maggiori comunali questo 25 % è pagato dal Comune.

„Trattandosi, invece, di scuole maggiori consortili è ripartito fra i Comuni del Consorzio in proporzione degli abitanti dei Comuni o delle frazioni che lo compongono.

„Questo riparto è fatto così che il 15 % vada a carico di tutti i Comuni del Consorzio ed il 10 % a carico soltanto di quello o di

quei Comuni che, con la istituzione della scuola maggiore consortile, hanno ridotto il numero delle scuole, sempre nella detta proporzione.“

Art. 2.—L'art. 10 della medesima legge è modificato come segue:

„Art. 10. — I Comuni che sono sede delle scuole maggiori mettono a disposizione i locali necessari e forniscono l'illuminazione e il riscaldamento.

„Il mobilio e l'altro materiale scolastico occorrente per la scuola maggiore è a carico del Comune o del Consorzio.

„In quest'ultimo caso la spesa è ripartita fra tutti i Comuni consorziati in ragione del numero degli allievi di ciascun Comune tenuti a frequentare la scuola.“

Art. 3.—La presente legge entra in vigore colla sua pubblicazione nel „Bollettino Ufficiale“ e, trascorsi i termini per l'esercizio del referendum.

3. Decreto esecutivo circa riordinamento della scuola primaria di grado superiore. (Del 19 giugno 1923.)

*Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Visto l'art. 49 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare e gli art. 1, 2 e 3 della legge 21 settembre 1922 circa il riordinamento della scuola primaria di grado superiore;

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,
Decreta:

Art. 1. — Sono istituite le seguenti scuole maggiori:

Nel Iº Circondario:

1. Ad *Agno*, 1 scuola di 9 mesi, per Agno, Vernate e Cimo;
2. Ad *Arogno*, 1 scuola di 9 mesi per Arogno;
3. Ad *Arzo*, 1 scuola di 10 mesi per Arzo, Besazio e Tremona;
4. A *Balerna*, 2 scuole di 10 mesi per Balerna, Castel S. Pietro e Seseglio (Pedrinate);
5. A *Breganzona*, 1 scuola di 10 mesi per Breganzona, Cortivallo-Gemmo-Cremignone (Sorengo), Muzzano e Biogno Luganese;
6. A *Bruzella*, 1 scuola di 8 mesi per Bruzella, Cabbio, Muggio e Caneggio: facoltativa per i Comuni dell'altra sponda;
7. A *Calprino*, 1 scuola di 10 mesi per Calprino e Pazzallo;
8. A *Chiasso*, 4 scuole di 10 mesi per Chiasso;
9. A *Gentilino*, 1 scuola di 10 mesi per Gentilino, Sorengo-paese, Montagnola e Agra;
10. A *Grancia*, 1 scuola di 9 mesi per Grancia, Pambio e Barbengo: facoltativa per Carabbia;

11. A *Magliasina*, 2 scuole di 9 mesi per Magliaso, Pura, Caslano, Neggio, Ponte Tresa e Purasca (Croglio);
12. A *Maroggia*, 1 scuola di 9 mesi per Maroggia, Melano e Rovio;
13. A *Melide*, 1 scuola di 10 mesi per Melide e Bissone: facoltativa per Morcote, Vico Morcote e Brusino Arsizio;
14. A *Mendrisio*, 3 scuole di 10 mesi per Mendrisio, Rancate, Coldrerio, Salorino e Somazzo, Corteglia (Castel S. P.);
15. A *Morbio Inferiore*, 1 scuola di 9 mesi per Morbio Inf.;
16. A *Novazzano*, 1 scuola di 10 mesi per Novazzano e Brusata;
17. A *Riva S. Vitale*, 1 scuola di 10 mesi per Riva S. Vitale e Capolago;
18. A *Sessa*, 2 scuole di 9 mesi per Sessa e Monteggio;
19. A *Stabio*, 3 scuole di 10 mesi per Stabio, Ligornetto e Genestrerio;
20. *Vacallo*, 2 scuole di 9 mesi per Vacallo, Morbio Superiore e Sagno.

Nel IIº Circondario:

1. A *Bedigliora*, 1 scuola femm. di 9 mesi per Bedigliora, Curio, Astano, Novaggio, Biogno-Beride e Castelrotto (Croglio);
2. A *Bidogno*, 1 scuola di 8 mesi per Bidogno, Corticiasca, Roveredo e Somazzo-Treggia-Miera (Pregassona);
3. A *Bioggio*, 1 scuola di 9 mesi per Bioggio, Cademario e Bosco;
4. A *Bironico*, 1 scuola di 8 mesi per Bironico, Rivera, Camignolo e Vira;
5. A *Breno*, 1 scuola di 9 mesi per Breno, Miglieglia, Fescoggia, Aranno e Vezio;
6. A *Cassarate*, 2 scuole di 10 mesi per Castagnola, Gandria, Brè e Viganello;
7. A *Curio*, 1 scuola maschile di 9 mesi per Curio, Astano, Novaggio, Bedigliora, Biogno-Beride e Castelrotto (Croglio);
8. A *Davesco-Soragno*, 1 scuola di 9 mesi per Davesco-Soragno, e Rolino-Corte-Ventuno-Ligaino (Pregassona);
9. A *Dino*, 2 scuole di 8 mesi per Sonvico, Cadro e Villa;
10. A *Gravesano*, 1 scuola di 9 mesi per Gravesano, Manno, Bedano e Arosio;
11. Ad *Isone*, 1 scuola di 7 mesi per Isone e Medeglia;
12. A *Lamone*, 1 scuola di 9 mesi per Lamone, Cadempino e Curreglia;
13. A *Lugano*, 6 scuole di 10 mesi per Lugano;
14. A *Maglio di Colla*, 1 scuola di 9 mesi per Colla, Corticiasca, Insonne, Scareglia, Signôra, Certara, Cimadera, Piandera e Bogno;
15. A *Massagno*, 1 scuola di 10 mesi per Massagno, Vezia e Croci-fisso (Savosa);
16. A *Porza*, 1 scuola di 8 mesi per Porza, Savosa, Comano e Cannobio;

17. A *Pregassona*, 1 scuola di 9 mesi per Pregassona e Scarpino;
18. A *Taverne*, 1 scuola di 9 mesi per Taverne-Torricella, Sigirino e Mezzovico;
19. A *Tesserete*, 3 scuole di 9 mesi per Tesserete, Sala, Vaglio, Ponte, Lugaggia, Cagiallo, Campestro, Lopagno e Oggio.

Nel IIIº Circondario:

1. Ad *Ascona*, 1 scuola di 9 mesi per Ascona e Losone;
2. A *Brissago*, 1 scuola di 9 mesi per Brissago;
3. A *Cadenazzo*, 1 scuola di 8 mesi per Cadenazzo e Contone;
4. A *Cavergno*, 1 scuola di 7 mesi per Cavergno e Bignasco;
5. A *Cevio*, 1 scuola di 7 mesi per Cevio, Linescio e Riveo (Someo);
6. A *Comologno*, 1 scuola di 7 mesi per Comologno e Crana;
7. A *Cugnasco*, 1 scuola di 7 mesi per Cugnasco;
8. A *Gerra-Agarone*, 1 scuola di 7 mesi per Agarone, Gerre (Gerra Verzasca) e Gaggiole (Lavertezzo);
9. A *Gordola*, 1 scuola di 8 mesi per Gordola;
10. Ad *Intragna*, 1 scuola di 7 mesi per Intragna, Corcapolo, Calazzo, Pila e Golino;
11. A *Locarno*, 2 scuole di 10 mesi per Locarno, Solduno e Orselina;
12. A *Maggia*, 1 scuola di 7 mesi per Maggia, Moghegno e Aurigeno;
13. A *Montecarasso*, 1 scuola di 7 mesi per Montecarasso e Sementina;
14. A *Mosogno*, 1 scuola di 7 mesi per Mosogno, Russo, Berzona, Loco e Auressio;
15. A *Muralto*, 2 scuole di 9 mesi per Muralto e Minusio;
16. A *Verscio*, 1 scuola di 8 mesi per Verscio, Cavigliano e Tegna;
17. A *Vira Gambarogno*, 1 scuola di 8 mesi per Vira, Magadino e Piazzogna;
18. A *Vogorno*, 1 scuola di 7 mesi per Vogorno.

Nel IVº Circondario:

1. Ad *Airolo*, 2 scuole di 8 mesi per Airolo;
2. Ad *Ambri-Sopra*, 1 scuola di 7 mesi per il Comune di Quinto;
3. Ad *Aquila-Dangio*, 1 scuola di 7 mesi per Aquila, Torre, Grumo e Lottigna (meno Acquarossa);
4. Ad *Arbedo*, 2 scuole di 8 mesi per Arbedo, Gorduno e Gnosca;
5. A *Bellinzona*, 7 scuole di 10 mesi per Bellinzona;
6. A *Biasca*, 4 scuole di 9 mesi per Biasca;
7. A *Bodio*, 2 scuole di 8 mesi per Bodio e Personico;
8. A *Camorino*, 1 scuola di 7 mesi per Camorino;
9. A *Castro*, 1 scuola di 7 mesi per Castro, Prugiasco e Marolta;
10. A *Chironico*, 1 scuola di 7 mesi per Chironico, meno Nivo;
11. A *Claro*, 1 scuola di 7 mesi per Claro;

12. A *Corzoneso-Cumiasca*, 1 scuola di 7 mesi per Corzoneso e Leontica;
13. A *Dongio*, 1 scuola di 9 mesi per Dongio, Pozzo (Corzoneso), Comprovaseo (Leontica) e Acquarossa (Lottigna);
14. A *Faido*, 1 scuola di 8 mesi per Faido e Chiggionna;
15. A *Giornico*, 1 scuola di 9 mesi per Giornico;
16. A *Giubiasco*, 2 scuole di 8 mesi per Giubiasco;
17. A *Giubiasco-Lôro*, 1 scuola di 7 mesi per le frazioni di Lôro e Sassopiatto e Pianezzo;
18. A *Lavorgo*, 1 scuola di 7 mesi per Lavorgo (Chiggionna), Nivo (Chironico) e Anzonico;
19. A *Lodrino*, 1 scuola die 7 mesi per Lodrino;
20. A *Lumino*, 1 scuola di 7 mesi per Lumino;
21. A *Malvaglia*, 2 scuole di 7 mesi per Malvaglia;
22. A *Olivone*, 1 scuola di 7 mesi per Olivone;
23. A *Osogna*, 1 scuola die 7 mesi per Osogna e Boggera (Cresciano);
24. A *Ponto Valentino*, 1 scuola di 7 mesi per Ponto Valentino e Largario;
25. A *Preonzo*, 1 scuola die 7 mesi per Preonzo;
26. A *Semione*, 1 scuola di 7 mesi per Semione.

Art. 2. — Sono soppresse, a far capo dall'anno scolastico 1923-24, le seguenti scuole primarie:

Nel Iº Circondario:

Nei Comuni di Arogno, Balerna (2 scuole), Barbengo, Besazio, Breganzona, Brusino, Arsizio, Cabbio, Calprino, Castel S. Pietro, Chiasso (3 scuole), Coldrerio, Gentilino, Ligornetto, Melano, Mendrisio (2 scuole), Montagnola, Monteggio, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Novazzano (2 scuole), Pambio, Ponte Tresa, Rancate, Rovio, Sessa, Sorengo, Stabio (2 scuole), Tremona, Vacallo, e Vico Morcote.

Nel IIº Circondario:

Nei Comuni di Cademario, Castagnola, Dino (consortile), Gravesano (consortile), Insone, Isone, Lamone, Lugano (7 scuole), Massagno, Mezzovico, Porza (consortile), Pregassona, Rivera (consortile), Taverne, Vernate (fusione con Cimo-Gaggio) e Vezio-Fesoggia (sede alternata).

Nel IIIº Circondario:

Nei Comuni di Ascona, Cadenazzo, Cavergno, Comologno, Contone, Cugnasco, Gerra Agarone, Gordola, Intragna (2 scuole, compresa la fusione di quelle di Calezzo e Corcapolo), Lavertezzo-Gaggiole, Locarno (2 scuole), Muralto (2 scuole), Sementina, Verscio (consortile) e Vogorno.

Nel IVº Circondario:

Nei Comuni di Aquila, Arbedo (2 scuole), Bellinzona (7 scuole), Biasea, Bodio, Camorino, Chironico, Claro, Corzoneso-Pozzo, Gior-nico, Giubiasco (2 scuole), Leontica, Lodrino, Lumino, Malvaglia (2 scuole), Olivone, Osogna, Personico, Pianezzo, Ponto Valentino, Preonzo, Prugiasco, e Semione.

§. I Comuni sopra elencati sono invitati a dare *entro il 30 corrente* la disdetta ai docenti le cui scuole vengono soppresse. Si richiama qui pure l'art. 83 della legge sull'insegnamento elementare, modificato col decreto legislativo 30 maggio 1922.

Art. 3. — I Comuni nei quali avranno sede le nuove scuole maggiori sono invitati a preparare i locali necessari e ad arredarli convenientemente.

Art. 4. — Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* delle leggi del Cantone ed entra immediatamente in vigore.

3. Mittelschulen und Berufsschulen.**4. Decreto legislativo circa modificazione legge sull'insegnamento professionale. (Del 26 giugno 1923.)**

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino.*

Decreta:

Art. 1. — All'art. 41 della legge 28 settembre 1914 è aggiunto il seguente:

§. In via eccezionale i Comuni possono istituire anche scuole professionali maschili e miste intese a procurare ai giovani le cognizioni necessarie per assumere un impiego commerciale.

Art. 2. — All'art. 42 della legge medesima è aggiunta, dopo il §, la seguente lettera:

c) Le scuole maschili e miste d'istruzione commerciale.

Art. 3. — L'art. 44 della medesima legge è sostituito dal seguente:

Art. 44. — Le scuole maschili, femminili e miste d'istruzione commerciale previste dalle lettere b) e c) dell'art. 42 hanno una durata di tre anni.

Vi sono ammessi giovinetti e giovanette di 14 anni compiti o da compirsi il 31 dicembre successivo che

- a) presentino un certificato di licenza di scuola maggiore,
- b) oppure superino un esame d'ammissione.

Art. 4. — La lettera *b*) dell'art. 46 è modificata come segue:
b) che sottopongono il programma, il regolamento, la nomina,
 le ore d'insegnamento, l'onorario del docente all'approva-
 zione del Dipartimento.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore colla pubbli-
 cazione nel Bollettino delle leggi, trascorso il termine per l'eser-
 cizio del referendum.

**5. Decreto legislativo circa mantenimento della Scuola Tecnica In-
 feriore di Biasca. (Del 6 luglio 1923.)**

*Il Gran Consiglio
 della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Visto l'art. 15 della legge 21 settembre 1922 circa il riordina-
 mento della Scuola Primaria, sopprimente tutte le scuole tecniche
 inferiori:

In deroga dell'articolo medesimo,

Decreta:

Art. 1. — In via provvisoria è mantenuta aperta la Scuola
 Tecnica inferiore di Biasca.

§ Occorrendo potrà essere trasformata in Scuola tecnica in-
 feriori mista.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore colla sua pub-
 blicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi, trascorso il termine
 per l'esercizio del referendum.

**6. Decreto esecutivo che modifica il regolamento 18 ottobre 1912
 per il Corso Pedagogico annesso al Liceo Cantonale. (Del 21 set-
 tembre 1923.)**

*Il Consiglio di Stato
 della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Vista la relazione in data 16 andante dell'on. Rettore del Liceo
 cantonale, nella quale è dimostrata la necessità di stabilire un
 programma proprio per il Corso pedagogico complementare, cui
 il Regolamento 18 ottobre 1912 dedica appena un cenno;

Sentito l'avviso della Commissione cantonale degli Studi;
 Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Art. 1. — Il § dell'art. 2 del Regolamento 18 ottobre 1912 per
 il Corso Pedagogico annesso al Liceo cantonale è abrogato.

Art. 2. — E' introdotto nel Regolamento suddetto un articolo 4 bis, così redatto:

„Art. 4 bis. — Gli allievi che abbiano conseguita la licenza liceale possono inscriversi al Corso pedagogico complementare, il quale si compie in un anno e comprende gl'insegnamenti e le esercitazioni seguenti:

„a) *Esercitazioni di lingua e letteratura italiana* (lettura e commento di autori moderni, di saggi di critica letteraria, ecc. Componimenti e correzione di componimenti). Ore 2 settimanali.

„b) *Pedagogia, storia della pedagogia, lettura di saggi d'opere pedagogiche*. Ore 2 sett.

„c) *Didattica* (Didattica generale, studio dei programmi delle scuole maggiori e delle scuole tecnico-ginnasiali, lettura di saggi d'opere e di riviste didattiche). Ore 3 settimanali.

„d) *Storia dell'arte*. Ore 1 sett.

„e) *Disegno* (esercitazioni e assistenza). Ore 2 sett.

„f) *Ginnastica* (esercitazioni ed assistenza). Ore 2 sett.

„g) *Canto* (esercitazioni ed assistenza). Ore 2 sett.

„h) *Preparazione del materiale didattico*. Ore 2 sett.

„i) *Lavori femminili* (per le allieve). Ore 3 sett.

„k) *Lavori manuali* (per gli allievi). Ore 3 sett.

„l) *Assistenza e tirocinio* (nelle scuole maggiori di Lugano e nel Ginnasio inferiore). Ore 10 sett.

„§ 1. Durante l'anno scolastico, saranno tenuti brevi corsi su materie speciali, quali la puericoltura, l'igiene sessuale, le bibliotechine scolastiche, il metodo Montessori, ecc.

„§ 2. Gli allievi potranno, durante l'anno scolastico, essere incaricati della temporana e supplenza di docenti delle scuole maggiori e del Ginnasio inferiore.“

Art. 3. — Il Dipartimento della Pubblica Educazione e la Direzione del Liceo cantonale sono autorizzati a prendere gli opportuni provvedimenti in rapporto alla modificazione di cui sopra.

Art. 4. — Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi* ed entrerà immediatamente in vigore.

7. Decreto esecutivo modificante i Regolamenti 15 dicembre 1914 e 13 ottobre 1921. (Del 16 gennaio 1923.) [Classificazioni.]

4. Lehrerschaft aller Stufen.

8. Decreto legislativo circa onorari dei docenti delle Scuole Maggiori. (Del 29 maggio 1923.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — L'onorario dei maestri e delle maestre delle scuole maggiori non può essere inferiore ai minimi seguenti:

	Maestro	Maestra
Scuole di 7 mesi:	fr. 3,300	fr. 2,800
" 8 "	" 3,500	" 3,100
" 9 "	" 3,750	" 3,300
" 10 "	" 4,000	" 3,500

Agli onorari suddetti vanno aggiunti gli aumenti e le indennità previste dai § 1 e 2 dell'art. 1 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari.

§. I detti onorari sono soggetti alle riduzioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1922.

Per i docenti che posseggono la licenza della Scuola Pedagogica, od un titolo equipollente, o che hanno insegnato fin qui, nelle scuole secondarie dello Stato, gli onorari saranno aumentati di fr. 300.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore, colla sua pubblicazione nel „Bollettino Ufficiale delle leggi“, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

Decreto esecutivo in aggiunta a quello del 19 agosto 1920 circa indennità di residenza a docenti elementari. (Del 31 gennaio 1923.)

Il Consiglio di Stato

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Richiamato il decreto esecutivo 19 agosto 1920 circa applicazione dell'art. 1 § 1 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei funzionari scolastici e dei docenti;

Visto che gli insegnanti del Comune di Viganello hanno ripetutamente chiesto di avere lo stesso trattamento fatto a quelli dei Comuni di Muralto, Calprino, Massagno e Castagnola quanto alla indennità di residenza;

Constatato che l'istanza dei docenti di Viganello è fondata sopra reali condizioni di fatto;

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Art. 1. — Il Comune di Viganello è aggiunto a quelli che nel decreto esecutivo 19 agosto 1920 sono considerati come aventi „vita ed esigenze urbane“ per quanto riguarda l'indennità di residenza da corrispondere ai docenti delle scuole primarie.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel „Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi“, ed ha effetto retroattivo per l'anno scolastico 1922-1923.

XXII. Kanton Waadt.

1. Berufsschulen.

I. Règlement organique de l'Ecole cantonale de dessin et d'arts décoratifs. (Du 17 août 1923.)

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud,

Vu le décret du Grand Conseil du 6 juin 1834, concernant l'acceptation du don Arlaud;

Vu les articles 82 et 83 de la loi du 25 février 1908, sur l'instruction publique secondaire;

Vu le programme d'études adopté par le Conseil de l'Ecole cantonale de dessin et d'arts décoratifs;

Vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes;

arrête:

I. Dispositions générales. — Enseignement.

Article premier. — L'Ecole cantonale de dessin et d'arts décoratifs a pour but d'entretenir dans le pays une culture artistique et de concourir au développement général des arts. Elle prépare au brevet de maître de dessin; à l'étude rationnelle et méthodique de la composition (arts appliqués) dessinée, modelée ou peinte. Elle complète les études techniques faites dans les établissements d'instruction publique secondaire, et donne, en outre, satisfaction à tous ceux qui cherchent à cultiver un don artistique naturel.

Art. 2. — Pour lui conserver le caractère d'utilité générale que lui avait imprimé son fondateur, cette école évite toute spécialisation trop hâtive.

Art. 3. — L'Ecole est ouverte aux nationaux suisses et aux étrangers. Les élèves du sexe féminin peuvent être groupées en section recevant des cours spéciaux.